



CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO

“CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGANA
FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE”

Sede Legale e Amministrativa: 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) – Via Verizzo, 1030

Telefono 0438 980098 – Fax 0438 964777

Codice fiscale 00282090265

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera nr. 46 del 14-12-2022

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute ex art. 20 co 1, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Approvazione schede.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sede di Pieve di Soligo in Via Verizzo 1030, previo invito del Presidente in data utile, si è convocato il Consiglio Direttivo.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti/ Assenti
Da Soller Cristina	Presidente	P
Caldart Antonella	Consigliere	P
Dalla Nese Daniele	Consigliere	A
Favero Valerio	Consigliere	A
Guizzo Paolo	Consigliere	P
Rugolo Gino	Consigliere	A
Tonello Alice	Consigliere	P

presenti n. 4 e assenti n. 3.

Assume la presidenza l'Avv. Da Soller Cristina in qualità di Presidente assistito dal SEGRETARIO CONSORZIALE Dott.ssa De Vidi Michela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che il presente atto deliberativo viene assunto in modalità videoconferenza, stante l'emergenza da Covid - 19 e, pertanto, con la presenza del Segretario e dei membri del Consiglio Direttivo in video simultaneo;

Dato atto che tale modalità viene prevista ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e sono stati garantiti criteri di trasparenza e tracciabilità mediante un sistema che consente di identificare con certezza i partecipanti, è assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengono garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 03 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100: Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni in merito" è stato approvato l'atto ricognitivo delle partecipazioni possedute dal Consorzio conforme alla modifica normativa intervenuta con Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 come proposta dal Consiglio Direttivo con delibera n. 47 del 27.12.2018;

con la stessa delibera del Consiglio Direttivo erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico; In particolare le partecipazioni oggetto di ricognizione e revisione sono:

1. Società controllate: BIM PIAVE Nuove Energie Srl partecipata per il 90%;
2. Società partecipate: Società informatica Territoriale Belluno Srl partecipata per il 20%;

il Consorzio non ha partecipazioni indirette ed ha una partecipazione in Ascopiave Spa – società quotata alla Borsa valori di Milano e quindi non soggetta a revisione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;

le altre partecipazioni del Consorzio si riferiscono alla Fondazione Fabbri onlus e nella Federbim non soggette alla normativa di cui al D. Lgs. 175/2016;

RILEVATO CHE:

per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2022 il Consorzio deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2021;

EVIDENZIATO comunque che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
- diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

RICHIAMATO l'orientamento della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche del 15/02/2018 in merito alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in base al quale: *la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;*

VISTE pertanto le risultanze degli atti istruttori compiuti dal servizio finanziario competente, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

PRESO ATTO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Consorzio BIM Piave Treviso:

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL: si conferma la partecipazione del 90,00% in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. D) dello statuto in house providing. Pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'Ente può mantenere la partecipazione nella stessa.

SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL: si conferma la partecipazione del 20,00% in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda gestisce il database per l'esercizio di servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni ai

sensi dell'art. 4 dello statuto in house providing. Pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'Ente può mantenere la partecipazione nella stessa.

RICORDATO, ai soli fini ricognitivi, che la partecipazione alla società SIT S.r.l. è stata oggetto del provvedimento di ratifica del Consiglio direttivo n. 28 del 10.08.2021, per cui:

- con nota prot. n. 1008 del 19.05.2021, assunta a prot. n. 717 del 20.05.2021, il Consorzio BIM Piave di Belluno, comunicava l'intendimento di alienare la quota dell'1% del capitale sociale della Società Informatica Territoriale S.r.l. chiedendo ai sensi dell'art.7 dello Statuto della Società, a tutti i soci SIT S.r.l. l'eventuale dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione entro 30 giorni dalla medesima comunicazione;
- il consorzio BIM Piave di Treviso non ha espresso detto diritto di prelazione, né gli altri soci, per cui con successiva missiva del 15.07.2021 prot.n. 1476 assunta a prot. n. 904 del 16.07.2021, il Consorzio BIM Belluno ha chiesto la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di manifestare il gradimento all'accesso di detta quota all'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesiche ha manifestato il proprio interesse a far parte della compagine societaria;
- nella seduta del 26 luglio 2021 l'assemblea della SIT S.r.l. ha approvato l'alienazione della quota dell'1% del capitale sociale e l'assemblea generale del consorzio BIM Belluno con propria deliberazione n.12 in data 29.07.2021 ha autorizzato la cessione sopra descritta, come comunicato dallo stesso con missiva prot. n.1601 del 6.08.2021 assunta a prot. n. 989 del 6.08.2021, ma che non ha interessato la partecipazione al 20% del consorzio BIM Piave di Treviso;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consorzio, alla data del 31/12/2021, partecipa anche:

- in Ascopiave Spa – società quotata alla Borsa valori di Milano e quindi non soggetta a revisione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- alla Fondazione Fabbri onlus e nella Federbim non soggette alla normativa di cui al D. Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 12 del 29.11.2022 l'organo assembleare ha ritenuto, per quanto sopra, di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette (vedi schede di cui all'allegato)
BIM Piave Nuove Energie Srl	Servizi strumentali all'ente		90,00%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	nessuna
Società Informatica Territoriale Srl	Servizi strumentali all'ente		20,00%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	nessuna

RILEVATO che la misura del mantenimento era stata deliberata anche nell'anno 2021;

CONSIDERATO che la medesima deliberazione ha previsto:

- di approvare la proposta di ricognizione indicata di tutte le partecipazioni possedute dal Consorzio BIM Piave di Treviso alla data del 31.12.2021, autorizzando il Consiglio direttivo

ed il Segretario consorziale alla predisposizione delle schede anno 2021, secondo le indicazioni della Corte dei Conti, autorizzano le modifiche non sostanziali che dovessero intervenire a seguito della pubblicazione di schede aggiornate rispetto all'anno precedente;

- di prendere atto che per le partecipazioni di cui al punto precedente non sussistono le motivazioni per l'alienazione ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUSP della predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione;
- di approvare la proposta di mantenere nel patrimonio dell'ente le partecipazioni:
 - BIM PIAVE Nuove Energie Srl partecipata per il 90%;
 - Società informatica Territoriale Belluno Srl partecipata per il 20%;
- di comunicare per le determinazioni di competenza il presente provvedimento ai comuni consorziati e alle Società partecipate;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere del Segretario consortile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto della proposta di mantenere nel patrimonio dell'ente le partecipazioni:
 - a. BIM PIAVE Nuove Energie Srl partecipata per il 90%;
 - b. Società informatica Territoriale Belluno Srl partecipata per il 20%;
3. di approvare, in conformità alla deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 12 del 29.11.2022 la proposta di ricognizione ivi indicata di tutte le partecipazioni possedute dal Consorzio BIM Piave di Treviso alla data del 31.12.2021, approvando le **schede allegate** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando sin d'ora il Segretario Consorziale ad integrare/correggere eventuali errori non sostanziali che dovessero emergere all'atto della compilazione dell'applicativo sul portale MEF;
4. di prendere atto che per le partecipazioni di cui al punto precedente non sussistono le motivazioni per l'alienazione ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUSP della predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione;
5. di comunicare per le determinazioni di competenza il presente provvedimento ai comuni consorziati e alle Società partecipate;
6. di pubblicare la presente delibera sul sito web del Consorzio e di provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

